



**Tribunale di Bergamo**

**Il Presidente del Tribunale**

n. 952/2023 prot.

Decreto n. 22/2023

Visti:

- ✓ il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (*“Testo Unico sulla documentazione amministrativa (di seguito TUDA)”*) ed in particolare gli artt. 50 e ss.;
- ✓ il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., (*“Codice dell'Amministrazione digitale» (di seguito, CAD)”*);
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, (*“Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 bis,41, 47, 57 bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*);
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (*“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,22,23-bis,23-ter,40, comma I. 41, e 71, comma del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005”*);

preso atto che con il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato tracciato il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa attraverso l'uso privilegiato di tecnologie informatiche e telematiche, stabilendo un nuovo rapporto sia tra enti che tra enti e cittadini;

rilevato che ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CAD *“le disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione”*;

preso atto altresì che l'art. 50 del TUDA e l'art. 3 del DPCM 31.10.2000 n. 428 pongono *"l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di individuare, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse"* e che il successivo DPCM del 3 dicembre 2013 all'art. 3 comma 1 lett. a) ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedono ad individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del TUDA;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 (*"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"*);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 99 del 19 giugno 2019 con il quale all'art. 4 co.1 lett. b) sono attribuiti alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi del Ministero della Giustizia i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale;

visto il Manuale per la gestione dei flussi documentali del-Ministero della Giustizia del 4 gennaio 2021 - redatto ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dell'AGID pubblicate in data 11 settembre 2020 - adottato con provvedimento del 28.2.2021 n. 1768.1 della DGS1A del Ministero della Giustizia e vincolante per il Ministero della Giustizia e per tutti gli Uffici Giudiziari;

vista la determinazione n. 371/2021 dell'AGID del 17 maggio 2021 sulla modifica degli allegati n. 5 e n. 6 delle indicate Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

richiamata la circolare del Ministero della Giustizia in data 9 giugno 2021 sul differimento dell'entrata in vigore del Manuale di ente sulla gestione documentale al 01 gennaio 2022;

sentito il Dirigente Amministrativo dott. Sergio Cammarano;

DISPONE

l'adozione del "Manuale per la gestione dei flussi documentali del Tribunale di

Bergamo" allegato al presente decreto;

#### NOMINA

- **Responsabile della gestione documentale (RSP)** il Dirigente Amministrativo dott. Sergio CAMMARANO;
- **Amministratore delle Aree Organizzative Omogenee (AOO)** il Direttore dott.ssa Daniela BARBIERI, di supporto al R.S.P. con i seguenti compiti:
  - mantenere ed aggiornare registri, rubriche e liste di competenza degli utenti dell'AOO;
  - assicurare l'inserimento nel sistema di protocollo degli utenti individuati dal RSP secondo il profilo e le funzioni;
  - verificare, in caso di cessazione dal servizio o trasferimento ad altro ufficio di un utente del sistema di protocollo, che lo stesso abbia classificato tutti i documenti a suo carico o assegnare gli stessi ad altro utente e poi provvedere alla chiusura dell'utenza;
  - formalizzare al RSP la richiesta di abilitazione al servizio qualora formulata dai singoli utenti;
  - monitorare il rispetto delle disposizioni inerenti al protocollo.
- **Referenti per la gestione delle PEC e PEO** istituzionali il Cancelliere Esperto Francesca SALADINO e l'Assistente Giudiziario dott.ssa Manuela SANFILIPPO, figure operative di supporto aventi i seguenti compiti:
  - monitorare la gestione dei "punti unici di accesso documentale" gestiti a mezzo posta elettronica certificata e ordinaria, se esistenti;
  - stimolare l'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
  - disporre tempi, termini e modalità di gestione delle password di accesso alle caselle di posta non integrate negli applicativi ministeriali e non personali, oggetto di presidio e monitoraggio da parte dell'AOO, se non da altri gestiti (ad es., referenti GSI).

#### DISPONE


che il presente provvedimento, con allegato il Manuale del Tribunale di Bergamo, sia trasmesso alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, all'Ufficio distrettuale dei magistrati referenti per l'informatica, ai magistrati MAGRIF e RID, agli interessati, a tutti i Magistrati togati ed onorari dell'Ufficio, a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

altresì la pubblicazione del “*Manuale per la gestione dei flussi documentali del Tribunale di Bergamo*” sul sito web dell’Ufficio.

Bergamo, 06 APR. 2023.


Il Presidente del Tribunale  
*Cesare de Sapia*





# ***Tribunale Ordinario di Bergamo***

-----  
**PRESIDENZA**



***Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali***

**Anno 2023**

## Sommario

1. Premessa. Designazione delle Figure .....	2
2. Posta Elettronica.....	3
3. Il Documento.....	3
3.1 Classificazioni .....	3
3.2 Il Ciclo di Vita di un Documento Informatico .....	4
3.3 Modalità di Formazione e Trattamento dei Documenti.....	5
3.4 Modalità di Trasmissione e Registrazione.....	5
3.5 Registrazione Informatica dei Documenti ed il Registro di Protocollo .....	6
3.6 Il Coordinatore e l'Operatore di Protocollo .....	9
3.7 Criteri di Assegnazione dei Documenti.....	10
3.8 La Segnatura di Protocollo .....	10
3.9 Documenti soggetti a Registrazione Specifica.....	10
3.10 Documenti soggetti a Registrazione Particolare .....	10
3.11 La Protocollazione Riservata.....	11
3.12 La Protocollazione Differita .....	11
3.13 La Registrazione con Urgenza.....	11
3.14 Documenti non Firmati – Anonimi.....	11
3.15 Documenti Esclusi dalla Registrazione di Protocollo .....	12
3.16 Annullamento delle Registrazioni di Protocollo.....	12
3.17 Il Registro di Emergenza.....	12
4. Classificazione e Fascicolazione .....	13
5. Accesso Esterno al Patrimonio Documentale .....	13
6. Misure di Sicurezza.....	14
Elenco Riferimenti Normativi .....	15
Elenco Allegati.....	15

## 1. Premessa. Designazione delle Figure.

Il presente documento costituisce il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico e del Sistema Documentale del Tribunale di Bergamo, A.O.O. (Area Organizzativa Omogenea) come stabilito dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 28 febbraio 2021 con la nota inerente l'Adozione dell'elenco delle Aree Organizzative Omogenee (AOO) e del Manuale della Gestione Documentale ministeriale. Il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero della Giustizia è stato redatto ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate sul sito web istituzionale dell' AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) in data 11.9.2020 il quale indica che "Il manuale di gestione documentale, descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi."

Con decreto n. 22 /2023 in data 06.04.2023, del quale il presente Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali costituisce parte integrante il Presidente del Tribunale di Bergamo, ha nominato le seguenti figure:

- **Responsabile della gestione documentale (RSP)** il Dirigente Amministrativo dott. Sergio CAMMARANO;
- **Amministratore delle Aree Organizzative Omogenee (AOO)** il Direttore dott.ssa Daniela BARBIERI.
  - La predetta è di supporto all'R.S.P. con i seguenti compiti:
    - mantenere ed aggiornare registri, rubriche e liste di competenza degli utenti dell'AOO;
    - assicurare l'inserimento nel sistema di protocollo degli utenti individuati dal RSP secondo il profilo e le funzioni;
    - verificare, in caso di cessazione dal servizio o trasferimento ad altro ufficio di un utente del sistema di protocollo, che lo stesso abbia classificato tutti i documenti a suo carico o assegnare gli stessi ad altro utente e poi provvedere alla chiusura dell'utenza;
    - formalizzare all'RSP la richiesta di abilitazione al servizio qualora formulata dai singoli utenti;
    - monitorare il rispetto delle disposizioni inerenti al protocollo.
- **Referenti per la gestione delle PEC e PEO istituzionali** il Cancelliere Esperto Francesca SALADINO e l'Assistente Giudiziario dott.ssa Manuela SANFILIPPO:
  - Anche in questo caso trattasi di una figura operativa di supporto avente i seguenti compiti:
    - monitorare la gestione dei "punti unici di accesso documentale" gestiti a mezzo posta elettronica certificata e ordinaria, se esistenti;
    - stimolare l'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
    - disporre tempi, termini e modalità di gestione delle password di accesso alle caselle di posta non integrate negli applicativi ministeriali e non personali, oggetto di presidio e monitoraggio da parte dell'AOO, se non da altri gestiti (ad es., referenti GSI).

## **2. Posta Elettronica**

### **Posta Elettronica Certificata (PEC), Domicilio Digitale e Indice IPA. La Posta Elettronica Ordinaria**

Le comunicazioni istituzionali aventi valore legale sono gestite a mezzo PEC fatti salvi i canali di comunicazione collegati ai sistemi informatizzati dei registri giudiziari e degli applicativi ufficiali distribuiti dalla DGSIA e tutti i canali gestiti in cooperazione applicativa con le piattaforme di altre Pubbliche Amministrazioni.

**La casella istituzionale di PEC del protocollo informatico della Tribunale di Bergamo è: [prot.tribunale.bergamo@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.bergamo@giustiziacert.it).**

**Tale casella costituisce il domicilio digitale del Tribunale di Bergamo ex art. 6 co. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD.**

Come precisato dal manuale ministeriale, **"la PEC è idonea a gestire le comunicazioni esterne istituzionali aventi valore legale, mentre è inidonea per gestire comunicazioni interne o riservate."**

Le caselle di posta elettronica ordinaria – PEO - dell'ufficio sono destinate ad essere utilizzate per trasmissioni interne oppure per scambi con interlocutori non dotati di casella di posta elettronica certificata e per comunicazioni non aventi valore legale bensì ordinario e corrente (interlocutorio o informativo). Si allega al presente manuale l'elenco delle PEC utilizzate da questa Corte e gli utenti abilitati.

## **3. Il Documento**

### **3.1 Classificazioni**

I documenti sono *rappresentazioni* di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

In ordine al supporto utilizzato, come riportato nell'allegato 2 del manuale ministeriale, i documenti sono distinguibili in:

- *analogici*: documenti formati utilizzando supporti fisici (esempio la lettera scritta a mano);
- *informatici*: rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- *aventi rilevanza: esterna od interna all'ufficio*;

**La gestione dei documenti di rilevanza esterna è regolamentata dal Codice Amministrazione Digitale (CAD) e dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (TUDA) mentre la gestione di quelli di rilevanza interna è disciplinata dal presente manuale di AOO.**

Le comunicazioni di rilevanza interna sono assunte a protocollo qualora ritenute rilevanti per la gestione di un procedimento amministrativo e meritevoli di conservazione.

In osservanza della normativa di settore vigente, con particolare riguardo all'art. 40 del CAD, i documenti del Ministero della Giustizia sono redatti con strumenti informatici dovendo essere, *ex lege*, nativi digitali.

Pertanto le produzioni documentali analogiche (ad esempio: lettera scritta a mano) sono da considerarsi casi straordinari, di oggettiva impossibilità o di particolare difficoltà, di generare un documento elettronico.

**I documenti informatici**, in particolare se destinati al protocollo, indipendentemente dal *software* utilizzato per la loro redazione e prima della loro eventuale sottoscrizione con firma digitale, **devono possibilmente essere convertiti in uno dei formati *standard* indicati nell'allegato 3 del**



**manuale ministeriale, al fine di garantire la non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione, e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura:**

- .pdf (compreso il formato PDF/A);
- .gif, .jpg, .tif;
- OOOXML - Office Open XML (principali estensioni: .docx, .xlsx, .pptx);
- Open Document Format;
- .txt (codifica Unicode UTF 8);
- .zip (a condizione che i file contenuti all'interno del file compresso siano prodotti in uno dei formati previsti nel presente elenco);
- .p7m (documenti firmati digitalmente con sottoscrizione di tipo CADES e a condizione che i file originali oggetto di sottoscrizione digitale siano prodotti in uno dei formati previsti nel presente elenco).

### 3.2 Il Ciclo di Vita di un Documento Informatico

Il documento amministrativo si forma ed è gestito secondo i seguenti processi:

#### 1. Redazione.

È la produzione tramite l'utilizzo di appositi strumenti *software*. Le caratteristiche di immodificabilità e integrità sono garantite da una delle seguenti operazioni: dalla sottoscrizione con firma digitale, dall'apposizione di una validazione temporale, dal trasferimento a soggetti terzi tramite posta elettronica certificata, dalla registrazione nel sistema di protocollo informatico o tramite versamento in un sistema di conservazione.

Ogni documento tratta uno specifico argomento, indicato dall'autore in maniera sintetica ma esaustiva nello spazio riservato all'oggetto;

#### 2. Acquisizione.

È la presa in carico di documenti in ingresso o in uscita, che avviene di norma per via telematica, o con acquisizione di file su supporto informatico, di file prodotti mediante copia per immagine (scansione o copia informatica di documento analogico) oppure con presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente.

#### 3. Registrazione informatica.

È l'inserimento delle informazioni relative al documento acquisito nel sistema di protocollo o nei sistemi di *workflow* management di cui l'Amministrazione è dotata. Ogni documento sarà identificato univocamente da una registrazione di protocollo;

#### 4. Gestione informatica.

È la definizione di chi, cosa e quando può trattare il documento acquisito secondo le prescrizioni in materia di accessibilità, di responsabilità amministrativa in materia di opportuna ed intelligente trattazione del contenuto nel rispetto delle competenze relative alla definizione dei procedimenti attivati.

Ogni documento può appartenere a più fascicoli elettronici.

#### 5. Conservazione a norma.

È il processo che consente la corretta tenuta ed archiviazione di un documento informatico.

I processi di cui sopra, devono garantire:

- ✓ l'identificabilità del soggetto che ha formato il documento e l'AOO di riferimento;

- ✓ la sottoscrizione dei documenti informatici, quando prescritta, con firma digitale ai sensi delle vigenti norme tecniche e con gli strumenti tecnologici ivi prescritti;
- ✓ l'idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico;
- ✓ la possibilità di accesso ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- ✓ la leggibilità dei documenti nel tempo;
- ✓ le possibilità di circolazione dei documenti all'interno della stessa AOO e tra AOO diverse.

### 3.3 Modalità di Formazione e Trattamento dei Documenti

#### **Formato, modalità di scansione e trattamento dei documenti cartacei**

I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto e dal formato, devono riportare, opportunamente evidenziate e se disponibili, le seguenti informazioni:

- unità organizzativa responsabile ovvero Servizio di appartenenza;
- indirizzo completo, numero di telefono;
- indirizzo istituzionale di posta elettronica;
- data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso;
- numero di protocollo;
- oggetto del documento;
- nome, cognome e riferimenti interni (telefono email) del responsabile del procedimento amministrativo;
- eventuale nome informatico del documento (nome del file).

**Nell'attività di protocollazione della corrispondenza in arrivo è prevista la scansione dei documenti cartacei** e la messa in visibilità, secondo le procedure informatiche previste dal programma attualmente in uso per la protocollazione, ai destinatari secondari, diversi dall'assegnatario per competenza cui spetta l'originale.

#### **Formato dei documenti informatici**

Nell'ambito della produzione documentaria, ai fini della gestione dei documenti informatici, sono ritenuti validi i formati che facilitino l'interoperabilità.

*L'interoperabilità* è la capacità di un sistema o prodotto informatico di cooperare e di scambiare informazioni con altri sistemi o prodotti informatici in maniera completa e priva di errori. Nella fattispecie della produzione documentaria ciò si traduce nella capacità di un software di creare documenti di testo, fogli di calcolo, etc., che siano leggibili anche tramite l'utilizzo di un software diverso da quello proprietario.

### 3.4 Modalità di Trasmissione e Registrazione

Per **documenti in arrivo** si intendono i documenti acquisiti dall'AOO nell'esercizio delle proprie funzioni e che abbiano rilevanza informativa, amministrativa, giuridico-probatoria.

- I documenti in entrata giungono all'Ufficio accettazione dell'Amministrazione tramite i canali tradizionali di posta ordinaria, raccomandata, corriere, consegna a mano oppure direttamente ai servizi tramite fax. Il personale dell'Ufficio provvede ad apporre la timbratura o il bollo di arrivo ed a smistare la corrispondenza nelle caselle dei diversi uffici interni. Il personale addetto provvede a prelevare la corrispondenza e consegnarla ai destinatari.
- La consegna a mano, regolamentata secondo orari e accessi specifici, prevede il rilascio da parte dell'Ufficio di un'attestazione di ricevuta al consegnatario secondo il modello o appongono un timbro sulla fotocopia prodotta dall'utente.

- I documenti eventualmente trasmessi via fax dovranno essere prontamente protocollati dalla segreteria ovvero trasmessi al Servizio a cui afferisce l'ufficio destinatario intestatario del fax per atti di natura giurisdizionale o per atti che hanno una numerazione autonoma.
- I documenti informatici o che pervengono su Script@ con il sistema della interoperabilità (definiti interoperabili o non interoperabili), vanno trasmessi, obbligatoriamente per tutti gli enti pubblici e i privati, tramite le caselle di posta elettronica certificata, la casella istituzione dell'Ente o del servizio.

Per **documenti in uscita** si intendono tutti quelli inviati dall'Ente all'esterno della propria AOO.

La trasmissione può avvenire per posta elettronica certificata PEC, attraverso il sistema Script@, posta elettronica ordinaria, raccomandata, fax o consegna a mano.

Chi provvede alla redazione della nota dovrà anche precisare le modalità di invio.

In caso di trasmissione via fax, a cui seguirà l'originale, la protocollazione è prevista solo per l'originale, su cui l'Ufficio responsabile del procedimento dovrà aggiungere l'annotazione 'già inviato via fax'; qualora non sia previsto l'invio dell'originale, il fax andrà puntualmente protocollato, dall'Ufficio mittente, entro la giornata della trasmissione. **Si dovrà dare, per quanto possibile, prevalenza all'invio tramite il sistema Script@ che gestisce sia il protocollo che l'interoperatività tra uffici, a tal fine utilizzando il manuale di interoperabilità.**

Le UO potranno richiedere una protocollazione d'urgenza all'Ufficio protocollo solo in casi effettivamente giustificati da scadenze amministrative o giuridiche, appositamente segnalate dal responsabile del procedimento.

Per **documenti interni** si intendono i documenti scambiati tra le diverse Unità organizzative (Servizi, Uffici).

I documenti interni con preminente carattere informativo sono memorie informali, appunti, brevi comunicazioni scambiate tra uffici, **per tanto non è prevista alcuna protocollazione.**

**I documenti interni con preminente carattere giuridico-probatorio (deliberativo, dispositivo) sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni** e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

**In quest'ultimo caso l'Ufficio di segreteria protocollerà il documento (protocollo interno del sistema generale di protocollo),** nei casi in cui il documento sia rinviato a nuovo destinatario interno e si voglia nuovamente registrarlo si dovrà produrre e registrare una nuova lettera di trasmissione. Tutti i documenti interni, completi in ogni loro parte, se nativi informatici e conservati obbligatoriamente in tale formato, devono essere tracciati.

I documenti potranno essere trasmessi tra le UO tramite posta elettronica interna, purché siano resi evidenti il mittente, il destinatario, la data di invio e di ricezione, l'oggetto; fax e consegna a mano.

### 3.5 Registrazione Informatica dei Documenti ed il Registro di Protocollo

Tutti i documenti inviati o ricevuti dall'Amministrazione e tutti i documenti informatici vanno protocollati sulla piattaforma informatica Script@ adottata dal Ministero della Giustizia o altro sistema in sostituzione dello stesso.

Il protocollo ha la funzione di attestare, per ogni documento ricevuto e spedito, data e provenienza, attribuendo ad esso un numero identificativo corrispondente alla registrazione effettuata, univoco per ogni AOO; inoltre ai fini della ricerca, archiviazione e conservazione, è prevista l'apposizione di un codice di classificazione secondo il modello di titolare.

Sono considerati elementi obbligatori per la registrazione dei singoli documenti i seguenti dati:

- a) data di registrazione (assegnato automaticamente dal sistema informatico, successivamente alla compilazione di tutti i campi obbligatori previsti per la registrazione);
- b) numero di protocollo (assegnato automaticamente dal sistema informatico, successivamente alla compilazione di tutti i campi obbligatori previsti per la registrazione);
- c) mittente per il documento in arrivo; destinatario per il documento in partenza (campi obbligatori e immutabili);
- d) oggetto (campo obbligatorio e immutabile);
- e) eventuale classificazione
- f) numero degli allegati;
- g) descrizione degli allegati.

Il sistema prevede anche, per i documenti in arrivo, la registrazione dei seguenti elementi:

- a) data del documento ricevuto;
- b) numero di protocollo del documento ricevuto.

La registrazione di protocollo prevede una numerazione sequenziale annuale per gli atti in entrata ed in uscita, contraddistinti, rispettivamente, dal simbolo .E (entrata) oppure .U (uscita).

Il SdP del MdG dedica un registro con numerazione indipendente, da 1 a n per anno, per il flusso di gestione degli atti interni, contraddistinti dal simbolo.ID (interno), e per le registrazioni di emergenza (EM).

Il documento pervenuto in formato cartaceo è acquisito in formato immagine (copia per immagine di documento analogico) attraverso un processo di scansione, secondo le fasi di seguito indicate:

- acquisizione delle immagini possibilmente in unico file anche se il documento cartaceo sia composto da più pagine;
- verifica della leggibilità e della qualità delle immagini acquisite;
- registrazione di protocollo e rilascio del numero progressivo.

I documenti pervenuti tramite servizio postale sono consegnati direttamente alla segreteria amministrativa (per gli addetti al registro protocollo) per le verifiche del caso (integrità, riservatezza, sicurezza, pertinenza e correttezza del recapito).

Le missive riportanti la dicitura "riservata" o simili non vanno ovviamente aperte, ma consegnate direttamente al destinatario.

Per le missive relative a gare e contratti e quelle, la segreteria amministrativa (gli addetti al registro protocollo) provvede, senza aprirle, a riportare sulle medesime la data, l'ora di arrivo, a protocollarle ed a consegnarle all'unità organizzativa competente in materia, secondo le eventuali istruzioni da questa fornite.

**Tra le PP. AA. è esclusa la trasmissione via fax dei documenti, ai sensi art. 47 del CAD.**

Il documento eventualmente pervenuto via fax va gestito come se fosse un documento cartaceo. Qualora pervenga in un momento successivo l'originale del documento già trasmesso via fax, quest'ultimo non va protocollato.

La ricezione dei documenti informatici può avvenire via posta elettronica certificata o ordinaria. Per questo, il personale della UOP è tenuto a monitorare le caselle istituzionali di PEO e presidiare quelle di PEC.

Si distinguono i seguenti casi:

- a. messaggio ricevuto su una casella istituzionale di posta elettronica di servizio integrata nel sistema di protocollo: questo verrà automaticamente protocollato;
- b. messaggio ricevuto su una casella istituzionale di posta elettronica di servizio non integrata nel sistema di protocollo: solo qualora esso abbia una rilevanza amministrativa va inoltrato

all'UOP che provvederà alla protocollazione, inserendo correttamente il mittente di origine nel sistema di protocollo;

- c. messaggio avente in allegato un documento scansionato e sottoscritto in maniera autografa: va verificata la provenienza certa del documento secondo le previsioni della normativa di settore vigente;
- d. messaggio firmato digitalmente o avente in allegato, un documento sottoscritto digitalmente: si provvederà a protocollarlo registrando come mittente il soggetto firmatario;
- e. messaggio contenente un testo non sottoscritto: vale quanto al punto c);
- f. documento sottoscritto digitalmente consegnato in sede: va protocollato segnando come mittente il firmatario e annotando in campo "note" data, ora e autore della consegna;
- g. documento sottoscritto digitalmente con allegati analogici: va protocollato e nel campo "note" va segnato che gli allegati cartacei sono tenuti presso la stanza X e vanno ritirati dall'assegnatario per competenza della nota, contattando Y;
- h. documento sottoscritto in maniera autografa con allegati digitali: la nota analogica va scansionata e protocollata insieme agli allegati digitali consegnati, compatibilmente al "peso" degli stessi. Qualora tale peso eccedesse la misura fissata dalle specifiche tecniche proprie del SdP, nel campo "note" va segnato che gli allegati digitali, organizzati su un dedicato supporto, sono tenuti presso la stanza X e vanno ritirati dall'assegnatario per competenza della nota, contattando Y.

Per i documenti informatici ricevuti per via telematica, il SdP, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede alla formazione e all'invio al mittente di almeno uno dei seguenti messaggi:

- notifica alla AOO mittente di avvenuta protocollazione;
- notifica di eccezione: documenta la rilevazione di una anomalia in un messaggio ricevuto;
- notifica di annullamento di protocollazione: comunica l'annullamento di una protocollazione in ingresso di un documento ricevuto in precedenza.

Per i documenti in uscita, gli addetti al registro protocollo:

- a) verificano la corretta indicazione del mittente e del destinatario, l'avvenuta sottoscrizione e la presenza degli eventuali allegati dichiarati;
- b) registrano il documento nel protocollo generale generando la segnatura;
- c) nel caso in cui riscontrino evidenti irregolarità negli elementi di cui alle precedenti lett. a), restituiscono la nota, con le osservazioni del caso, e provvedono successivamente alla trasmissione del documento una volta risolta la problematica;
- d) trasmettono il documento primario e suoi eventuali allegati (se le relative dimensioni superano quella massima consentita o dal SdP in uso o dalle specifiche tecniche degli strumenti di posta elettronica, il SdP segnala con un messaggio l'impossibilità di invio).

Qualora fosse necessaria la spedizione di documenti per raccomandata, gli addetti al protocollo specificheranno sempre sulla cartolina di ritorno il numero di protocollo cui ci si riferisce e l'articolazione amministrativa proponente a cui la cartolina dovrà essere restituita, ponendo la massima cura nell'operazione per evitarne lo smarrimento.

**Il registro di protocollo** è un atto pubblico originario che fa fede dell'effettivo ricevimento o spedizione di un documento in una data certa. È unico, con numerazione progressiva per anno solare. Il numero di protocollo individua un unico documento e ogni documento reca un solo numero di protocollo. **Non è consentita l'identificazione dei documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo già attribuiti ad altri atti, pur se strettamente correlati tra loro.** Di conseguenza, non è ammessa la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico

numero di protocollo per il documento in entrata e per il documento in uscita né tantomeno è consentita l'assegnazione di un solo numero di protocollo alla ricezione di una gran mole di documenti simili in risposta, ad esempio, ad un avviso o bando pubblico. In caso di necessità di inviare più documenti è possibile procedere o con protocollazione singola di ciascuna istanza, o con protocollazione di una sola nota di trasmissione corredata delle istanze di cui trattasi.

### 3.6 Il Coordinatore e l'Operatore di Protocollo

Il **Coordinatore di Protocollo** è il referente dell'ufficio per tutto quanto attiene alla protocollazione e all'archiviazione, più precisamente deve:

- conoscere la normativa sul protocollo informatico per poter supportare gli operatori in caso di difficoltà;
- coordinare le operazioni di fascicolazione ed archiviazione delle pratiche;
- sovrintendere le eventuali operazioni di scarto e di passaggio all'archivio di deposito;
- richiede l'annullamento delle registrazioni di protocollo errate;
- modifica i protocolli relativamente ai campi per i quali è possibile a norma di legge (classificazione, note, dati emergenza, fascicolazione, allegati, riscontro, accesso alla consultazione);
- cura la procedura di emergenza: richiesta autorizzazione, comunicazione chiusura (può delegare questo aspetto agli Operatori), trasmissione del file del registro temporaneo e verifica della corretta ricezione da parte dall'Ufficio protocollo);
- chiede l'autorizzazione per la protocollazione differita;
- definisce gli accessi alla consultazione dei fascicoli;

Il Coordinatore di Protocollo per il Tribunale di BERGAMO è Il direttore **dott.ssa Daniela BARBIERI**

**L'Operatore di Protocollo** gestisce le fasi della registrazione di protocollo e più precisamente cura:

- l'inserimento dei dati dei documenti ricevuti e spediti sul registro di protocollo generale (anche con restrizioni della privacy): arrivi/partenza; mittente; oggetto; destinatario; protocollo mittente; data arrivo; data documento; numero allegati; tipo spedizione; note; riscontro;
  - l'inserimento dei documenti interni sull'apposito registro Tracciabilità con le stesse caratteristiche del protocollo generale;
  - l'impostazione dell'accesso alla consultazione del protocollo: tutti, solo componenti dell'ufficio, solo responsabile (compreso l'operatore che ha prodotto il protocollo);
  - l'invio delle comunicazioni dell'avvenuta protocollazione: a tutti i componenti dell'ufficio, al solo responsabile dell'ufficio o di altri uffici coinvolti nel procedimento (destinatari interni diversi);
- L'Operatore può altresì:
- inviare e ricevere comunicazioni;
  - in fase di protocollazione può inserire qualsiasi tipo di documento: allegati/scansioni/dati d'emergenza;
  - può consultare tutti i protocolli relativi al suo Servizio (per quelli in cui è stato impostato l'accesso al solo responsabile, se inserito da diverso operatore, potrà visionare l'esistenza del protocollo, ma non potrà consultarlo).

Gli Operatori di Protocollo per il Tribunale di Bergamo sono indicati nell'apposito allegato a questo manuale.

### 3.7 Criteri di Assegnazione dei Documenti

Ogni documento, in entrata, in uscita o interno, può essere assegnato per competenza oppure per conoscenza ad una o più unità organizzative e/o a singole risorse. **L'assegnazione per competenza individua il soggetto responsabile della trattazione della pratica e ne determina la presa in carico.** È sempre necessario che per ogni affare documentale, ci sia almeno un soggetto competente della conseguenziale trattazione.

Il sistema di protocollo informatico consente in qualunque momento di verificare chi è assegnatario di un documento.

### 3.8 La Segnatura di Protocollo

La segnatura di protocollo è un'operazione effettuata contestualmente a quella di registrazione. Consiste nell'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni essenziali ed obbligatorie, riguardanti il documento stesso, consentendo di individuarlo in modo inequivocabile. A tal fine, il sistema di protocollo informatico produce il file di segnatura, i cui dati saranno utilizzati a completamento automatico delle informazioni afferenti alla registrazione di protocollo. Tali dati non saranno modificabili dall'addetto al protocollo successivamente alla registrazione o in caso di registrazione automatica, fatto salvo il campo "oggetto" il cui contenuto può essere integrato per inserire ulteriori informazioni necessarie alla AOO ricevente.

Sui documenti in uscita, l'etichetta di segnatura di protocollo viene impressa almeno sul primo foglio del documento informatico ed il file di segnatura viene allegato a tutti i documenti in uscita per posta elettronica.

### 3.9 Documenti soggetti a Registrazione Specifica

Nell'ambito delle attività di registrazione dei documenti in arrivo, partenza e interni, **sono esclusi dalla registrazione sul protocollo generale quei documenti per i quali è prevista una registrazione specifica, distinta da quella generale;** in particolare si tratta delle seguenti tipologie documentarie:

- atti relativi procedimenti civili e penali di natura giurisdizionale
- atti relativi agli esami di abilitazione alla professione forense
- nomine di giudici onorari
- nomine di presidenti di seggio
- decreti del Presidente e ordini di servizio del dirigente amministrativo
- mandati di pagamento
- pratiche di avviamento al lavoro
- atti negoziali contrattuali (convenzioni, contratti)
- fatture

Inoltre, per moduli di richieste, regolamenti e altri documenti di analoga natura esclusivamente riservati ai dipendenti dell'amministrazione, si prevede un trattamento specifico (istanze del personale).

### 3.10 Documenti soggetti a Registrazione Particolare

I documenti già destinati a registri informatici dell'ufficio (ad esempio, atti destinati ai registri penali o civili) non devono essere registrati al protocollo.

### 3.11 La Protocollazione Riservata

Sono previste particolari forme di riservatezza e di visibilità limitata (accesso controllato al protocollo) per:

- a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati e particolari individuati dalla normativa vigente in merito alla tutela dei dati personali;
- b) documenti di carattere politico e d'indirizzo, di competenza della segreteria della Presidenza, che, se trattati con i mezzi ordinari, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati individuati caso per caso;
- c) documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi.

La funzionalità che permette di limitare l'accesso e ridurre la visibilità della registrazione è utilizzata dalle segreterie delle Unità Organizzative interessate, responsabili del procedimento a cui tale documento si riferisce, con livelli di accesso stabiliti caso per caso.

### 3.12 La Protocollazione Differita

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla registrazione di protocollo nel giorno di ricevimento (ad esempio, per un eccezionale e imprevisto carico di lavoro, per un problema tecnico o per una ricezione avvenuta in chiusura dell'ufficio) e qualora dalla mancata registrazione di un documento nel medesimo giorno di ricezione possa essere pregiudicato un diritto di terzi, è possibile effettuare la registrazione differita di protocollo.

**La registrazione differita di protocollo consente la normale registrazione a protocollo con l'evidenza della data effettiva di ricevimento.**

La registrazione differita è possibile esclusivamente per i documenti in arrivo a cui si possa inequivocabilmente associare la data di ricevimento e non si applica per i documenti informatici pervenuti via PEC essendo questi corredati delle ricevute e delle notifiche di accettazione e consegna che attestano la data certa di ricevimento dell'atto.

L'addetto al registro protocollo provvede alla registrazione differita previo assenso del capo dell'ufficio o del RSP.

### 3.13 La Registrazione con Urgenza

La protocollazione di atti avviene, normalmente, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella disponibilità delle risorse deputate al servizio.

La registrazione in via di urgenza è disposta dal Capo dell'ufficio o dall'RSP.

### 3.14 Documenti non Firmati – Anonimi

Nel caso di ricevimento di documenti non firmati o anonimi, l'addetto al protocollo attesta la data, la forma e la provenienza per ciascuno di essi.

Le lettere anonime devono essere protocollate e identificate come tali, con la dicitura "*mittente sconosciuto o anonimo*".

Per le stesse ragioni, le lettere con mittente, prive di firma, vanno protocollate e identificate come tali con la dicitura "*documento non sottoscritto*".



### 3.15 Documenti Esclusi dalla Registrazione di Protocollo

L'art. 53, co. 5 del TUDA esclude dalla registrazione le seguenti tipologie documentali:

- gazzette ufficiali;
- bollettini ufficiali della PA;
- notiziari della PA;
- note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- documenti statistici;
- atti e corrispondenza interna di natura informativa scambiata tra uffici come ad esempio, richieste di materiale di cancelleria, richieste di interventi di manutenzione hardware;
- materiale editoriale o pubblicitario;
- inviti a manifestazioni;
- documenti erroneamente indirizzati;
- tutti i documenti già soggetti a protocollazione particolare dell'amministrazione. Sono parimenti esclusi dalla registrazione di protocollo:
  - i certificati medici dei dipendenti;
  - le richieste di ferie di singoli;
  - le richieste di permessi retribuiti;
  - le fatture elettroniche che vengono gestite attraverso il sistema di interscambio messo a disposizione della P.A. (Sicoge);
  - I documenti unici di regolarità contributiva (DURC) dei fornitori di beni, servizi e lavori.

Un sistema di protocollo informatico non è in grado di riconoscere l'eventuale appartenenza di un documento ad uno dei punti sopra elencati, pertanto, la valutazione deve essere eseguita manualmente.

Alcune delle voci in elenco hanno perso rilevanza perché i corrispondenti documenti sono stati inglobati in diversi flussi informatici e in nuove modalità di comunicazione.

Atti preparatori e corrispondenza interna possono trovare utile registrazione mediante la funzione di protocollo interno.

### 3.16 Annullamento delle Registrazioni di Protocollo

I dati obbligatori della registrazione di protocollo sono inseriti in campi non modificabili e, quindi, eventuali errori di immissione ad essi riferiti, non possono essere corretti ma comportano la necessità di annullare l'intera registrazione di protocollo.

La normativa, prevede che il sistema informatico consenta l'annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso la dicitura <annullato>, che deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni, registrate in precedenza, senza alcuna alterazione di esse.

Solo il Responsabile dell'Ufficio di protocollo informatico è autorizzato ad annullare i documenti.

Il provvedimento di annullamento, in forma scritta, deve contenere il numero di protocollo da annullare, i motivi dell'annullamento e, qualora il documento sia stato protocollato nuovamente, l'indicazione del nuovo numero di protocollo attribuito.

### 3.17 Il Registro di Emergenza

Nelle situazioni di emergenza per cause tecniche, nelle ipotesi di mancato funzionamento della rete o per problemi connessi al software nelle quali non sia possibile utilizzare il protocollo informatico,

ogni documento deve essere registrato su un supporto alternativo, denominato Registro di emergenza (RE). Per i dettagli si rinvia a pag. 24 del Manuale ministeriale.

#### **4. Classificazione e Fascicolazione**

Registrazione, segnatura di protocollo e classificazione sono individuate dalla normativa vigente come operazioni necessarie per la corretta tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

La **classificazione dei documenti amministrativi** è un'operazione prevista dall'articolo 56 del TUDA, che consente al singolo Ufficio di organizzare gli atti amministrativi secondo un ordine logico in relazione alle funzioni ed alle competenze dell'AOO nonché di renderne agevole l'identificazione e la tracciabilità all'interno dell'archivio documentale.

Le operazioni di classificazione si svolgono utilizzando il piano di classificazione, o titolario, all'interno del quale è possibile creare fascicoli elettronici.

Il **piano di classificazione** o *titolario*, afferente a ciascuna AOO, è *"il sistema preconstituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'AOO, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti"*.

Il documento può essere associato alla voce corrispondente (operazione di classificazione) ed inserito in un fascicolo o sotto fascicolo elettronico (operazione di fascicolazione).

Si possono associare allo stesso documento più voci di classifica, in funzione delle attività nell'ambito delle quali il documento protocollato viene trattato.

La classificazione non è legata necessariamente al momento della registrazione di protocollo: in ogni momento della lavorazione è possibile effettuare, modificare o integrare la classificazione associata al documento protocollato.

La **fascicolazione** è l'operazione, conseguente alla classificazione, mediante la quale ogni documento registrato nel protocollo viene inserito, all'interno del titolario d'archivio, nel fascicolo di riferimento o all'occorrenza in sotto fascicoli.

I fascicoli esprimono una relazione amministrativa tra i documenti che sono destinati ad esservi contenuti.

La creazione e alimentazione dei fascicoli elettronici ha la funzione di garantire l'ordinata sequenza degli atti procedimentali, in quanto il sistema provvede alla sistemazione cronologica dei documenti.

La creazione di fascicoli è effettuata dagli addetti al registro protocollo.

#### **5. Accesso Esterno al Patrimonio Documentale**

L'accesso civico ed accesso civico generalizzato sono previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni, nonché in ordine all'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La segreteria amministrativa è il primo interlocutore sia per chi intende esercitare il diritto di accesso (semplice o generalizzato).

Le istanze dovranno essere prese in carico dagli addetti al servizio di protocollo e trattate in base alle regole già esistenti.

## 6. Misure di Sicurezza


Coerentemente con le disposizioni del codice disciplinare del personale non dirigente di cui CCNL Funzioni Centrali, tutti gli utenti del sistema di protocollo sono tenuti a non divulgare, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell'esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica.

Costituiscono eccezione le informazioni che, per loro natura o per espressa indicazione del mittente, siano destinate ad essere rese pubbliche. In particolare, gli addetti al registro protocollo osservano al riguardo la massima cautela e sono tenuti ad utilizzare le informazioni alle quali accedono esclusivamente per la compilazione dei campi di registrazione e per le funzioni agli stessi affidati. Fuori da questo ambito, non devono duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, informazioni, anche in forma sintetica o per estratto, dell'esistenza o del contenuto della corrispondenza, delle comunicazioni o dei messaggi trasmessi per via telematica.


Bergamo, 06.04.2023

Visto

Il Presidente del Tribunale  
Cesare de Sapia



Il Dirigente Amministrativo  
Sergio Cammarano



## **Elenco Allegati**

- Elenco Operatori di Protocollo.
- Elenco Pec ed Utenti Abilitati.
- Linee Guida dell'AGID sulla Formazione, Gestione e Conservazione dei Documenti Informatici.
- Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali del Ministero della Giustizia.

## **Elenco Riferimenti Normativi**

- Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate sul sito web istituzionale dell'AGID in data 11.09.2020.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000 – “Regole tecniche per il Protocollo Informatico di cui al DPR 428/98”
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (TUDA)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004 – “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. – (CAD)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: "Regole tecniche per il protocollo informatico"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 –bis, 23 –ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” contenente, tra l'altro, regole tecniche per la conservazione
- Regolamento AgID per l'adozione di Linee Guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.
- Circolare AIPA 7/5/2001 n. 28 - “Regole tecniche per l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico”
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68. – “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata”
- Regolamento UE 679/2016.
- Regolamento eIDAS n. 910/2014